

BGer 2C 492/2008 vom 26. Januar 2009

Bundesgericht, 2009-01-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_492_2008

FR: TF 2C 492/2008 du 26 janvier 2009

IT: TF 2C 492/2008 del 26 gennaio 2009

Regeste

Permesso di dimora | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 134 IV 36 consid. 1; 133 II 249 consid. 1.1 con riferimenti).

E. 2

Nell'impugnativa il ricorrente ha formulato delle conclusioni anche a favore della figlia, la quale era minorenni quando ha depositato l'allegato ricorsuale. Sennonché la ragazza non è designata come ricorrente e niente nella motivazione del gravame si riferisce alla sua situazione, limitandosi infatti il padre ad esprimersi sul proprio caso. Nella misura in cui egli era intenzionato a ricorrere a nome e per conto della figlia, l'impugnativa non soddisfa minimamente le esigenze di motivazione poste dall' art. 42 cpv. 2 LTF e, per quanto la concerne, è quindi inammissibile.

E. 3.1

Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

E. 3.2

Come già spiegato da questa Corte, trattandosi non del rilascio iniziale o della proroga bensì della revoca di un permesso già concesso, detto rimedio è ricevibile nei casi in cui, senza la revoca, l'autorizzazione avrebbe ancora effetti giuridici (cfr. sentenze 2C_21/2007 del 16 aprile 2007 consid. 1.2 e 2D_8/2007 del 24 maggio 2007 consid. 1.2.1 e riferimenti). Sennonché nel caso concreto il permesso di cui fruiva il ricorrente è oramai scaduto dal 3 maggio 2005. Di conseguenza egli non ha più un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione litigiosa (art. 89 cpv. 1 lett. c LTF): al riguardo il ricorso è pertanto irricevibile. Rimane da valutare la fattispecie dal profilo del rinnovo, rispettivamente del rilascio di un nuovo permesso di dimora.

E. 3.3.1

La legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) è stata abrogata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20; cifra I dell'allegato all'art. 1245 LStr).

Giusta l'art. 126 LStr, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della nuova legge permane applicabile il diritto previgente.

E. 3.3.2

Se si condivide l'opinione del Tribunale amministrativo cantonale e si ritiene la presente vertenza assoggettata alla LDDS (cfr. sentenza impugnata pag. 4 consid. 1.1) ne discende che - come emerge dagli atti di causa - siccome è tuttora formalmente coniugato con una cittadina svizzera, il ricorrente ha di principio diritto alla proroga del permesso di dimora in base all'art. 7 cpv. 1, prima frase LDDS (RU 1991 1042). La fattispecie non ricade quindi sotto la clausola di esclusione dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF ed il ricorso in materia di diritto pubblico risulta ammissibile. Senonché il ricorrente, il quale ammette che la revoca pronunciata nel 2004 era conforme al diritto, non ridiscute più la sentenza cantonale dal profilo della LDDS, in particolare non pretende di avere diritto al rilascio, rispettivamente alla proroga dell'autorizzazione di soggiorno in virtù dell' art. 7 LDDS . In ogni caso, questo aspetto è già stato definitivamente trattato nella precedente sentenza di questa Corte del 22 marzo 2005 (inc. 2A.163/2005) e non può più essere rimesso in discussione.

E. 3.4.1

Il ricorrente sostiene invece di avere un diritto all'autorizzazione richiesta in virtù dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr. Tale norma sancisce che dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio o alla proroga del permesso di dimora sussiste, tra l'altro, per i familiari di cittadini svizzeri, se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo. L'insorgente sostiene di adempiere i requisiti posti dal menzionato disposto nonché afferma che l'art. 126 LStr non si applica alle vertenze disciplinate dall'art. 50 LStr. In caso contrario si creerebbero, a suo avviso, insopportabili e inaccettabili disparità di trattamento a dipendenza che lo scioglimento del matrimonio è intervenuto poco prima o poco dopo l'entrata in vigore della nuova normativa. Infine contesta il richiamo, secondo lui del tutto improprio, della Corte cantonale al Messaggio dell'8 marzo 2002 concernente la nuova legge sugli stranieri siccome il progetto di legge che accompagnava (l'art. 49 che trattava dei motivi personali che rendevano necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera) è del tutto diverso da quello adottato (l'art. 50 che mira all'integrazione).

E. 3.4.2

È incontestato che il ricorrente vive separato dalla moglie dal mese di luglio 2004 e che da allora non vi sono stati cambiamenti nella sua situazione matrimoniale. È altresì incontestato che la revoca del permesso di dimora di cui fruiva - il quale è comunque scaduto il 3 maggio 2005 - è stata confermata da questa Corte con sentenza del 22 marzo 2005. Al riguardo va precisato che da allora la sua presenza in Svizzera è unicamente tollerata (cfr. le proroghe successive del termine di partenza concessegli), motivo per cui questo periodo non può essere preso in considerazione per determinare la sua situazione familiare e sociale. Da quel che precede discende che tutti gli elementi determinanti ai fini del giudizio sono accaduti nel passato ed erano conclusi da anni quando è entrata in vigore la nuova legge sugli stranieri. Orbene oltre al fatto che una nuova normativa non può ripristinare dei diritti - in concreto quello al rilascio, rispettivamente alla proroga di un'autorizzazione di soggiorno - scaduti, rispettivamente estinti da tempo, la sua applicazione alla presente fattispecie configurerebbe un caso di retroattività (propria) di principio vietata, salvo eccezioni non realizzate in concreto (RtiD 2007 I pag. 15 consid. 2.2

e rinvii). È quindi chiaro che trattandosi di fattispecie che, come in concreto, si sono interamente svolte anni prima dell'entrata in vigore della LStr, le stesse rimangono sottoposte, rispettivamente vanno trattate in applicazione della previgente legislazione, cioè la LDDS. Ne discende che l'art. 50 LStr non si applica nel caso di specie: il ricorrente non può quindi vantare un diritto ad ottenere un permesso di dimora in applicazione di tale disposto. Da questo profilo la via del ricorso in materia di diritto pubblico non è aperta e il gravame è pertanto irricevibile.

E. 3.5

Infine, nella misura in cui l'impugnativa non soddisfa minimamente le esigenze di motivazione previste dagli art. 116 e 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF per il ricorso sussidiario in materia costituzionale, non avendo il ricorrente evocato la violazione di alcun diritto costituzionale, anche trattato come tale (cfr. art. 113 LTF), il ricorso è irricevibile.

E. 4

La domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame non può trovare accoglimento, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 LTF). Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a suo carico (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti intervenute in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.